

TERMINI DI VERSAMENTO

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il versamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circ. MAP n. 3587/c del 20 giugno 2005).

Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno:

- Versano al momento dell'invio della domanda di iscrizione (utilizzando ComUnica mediante addebito al momento della protocollazione della stessa);
- Con F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Scadenza ordinaria per il versamento

(imprese e unità locali preesistenti all' 1.1.2019, salvo i soggetti indicati nel paragrafo successivo)

30 giugno 2019 per il versamento senza 0,40%

in alternativa:

• entro il 30° giorno successivo al suddetto termine con la maggiorazione dello 0,40% da versare anche nel caso di compensazione con altri tributi.

I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere con il termine ordinario, presso la Camera cui erano iscritti al 1 gennaio.



Scadenza per società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare

Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, versare con maggiorazione 0,40%



MODALITA' DI VERSAMENTO

Il Decreto Interministeriale che stabilisce gli importi del diritto annuale, prevede che "Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del D.Lqs. 9 luglio 1997 n. 241".

Il citato D.Lgs. 241/1997 disciplina il "Modello **di pagamento unificato", ovvero il modello F24.** A decorrere dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita I.V.A. devono effettuare i pagamenti delle imposte, dei contributi compreso il diritto annuale solo con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari autorizzati. Lo ha disposto il comma 49, dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.Con D.P.C.M. 4 ottobre 2006 il termine è stato successivamente differito al 1° gennaio 2007.

Esazione ordinaria

Il diritto annuale, per le imprese e le unità locali preesistenti all'1 gennaio (che pagano l'esazione a scadenza ordinaria), deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, con modello F24.

In alternativa al modello F24 è stato predisposto un **sito unico nazionale** per il calcolo e versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. L'indirizzo internet del sito è: http://dirittoannuale.camcom.it –

Per effettuare il conteggio si dovrà:

- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del **fatturato** per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi **pulsanti** se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.

Nuove iscrizioni

Il diritto annuale di nuova iscrizione (per le imprese e/o unità locali) può essere versato:

- al momento dell'invio della domanda di iscrizione (utilizzando ComUnica mediante addebito al momento della protocollazione della stessa);
- entro 30 giorni dalla data domanda con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codici previsti per l'esazione a scadenza ordinaria.



COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il CODICE FISCALE (non la partita Iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

Compilare la sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** come segue:

Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento (nel caso della Camera di Commercio di Pisa indicare la sigla della provincia "PI")

Codice Tributo: 3850

Anno di riferimento: l'anno cui si riferisce il versamento

Importi a debito versati Per ciascuna provincia va compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi (SEDE ed UNITA LOCALI) destinati a quella provincia.

Secondo le modalità previste dal D. Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto l'utilizzo del Mod. F24).

Si ricorda che l'avvenuto totale pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni, per l'assegnazione di contributi e per l'affidamento di forniture o lavori da parte delle Camere.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI

Continuano a pervenire alle imprese, da parte di soggetti con denominazioni molto simili a quelle delle Camere, lettere con richiesta di versamenti tramite conto corrente. L'Ente camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni.